

(N. 1266-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 18 aprile 1956*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di
giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1957 (V. Stampato n. 2215)*

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1957

Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

« Le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono avanti alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale deve svolgersi il giudizio e in persona dell'autorità od ente che ha ema-

Art. 2.

L'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.

Art. 3.

L'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica ».

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente Ministro.

nato l'atto impugnato o che ha tenuto il comportamento di cui si contesta la legittimità».

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

« Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza di cui al titolo I, all'autorità od ente che ha emanato il provvedimento od atto impugnato o che ha tenuto il comportamento di cui si contesta la legittimità e nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria competente secondo le norme ordinarie del Codice di procedura civile ».

Art. 4.

Allorchè l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'errore di identificazione della persona, autorità od ente cui l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato che rappresenta l'Amministrazione dello Stato e la conseguente nullità dell'atto o provvedimento impugnato, ha obbligo di farlo nella prima udienza indicando contemporaneamente la persona, autorità od ente cui l'atto in questione andava notificato.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso anche quando l'eccezione di nullità di un atto di notifica sia stata già sollevata.